



**REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO
DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA
A SOGGETTI ESTERNI**

Consiglio di Amministrazione del 6 maggio 2022

Premesso che:

- con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte S.p.A., la Regione Piemonte ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;
- ai sensi dell'art. 2, comma 4 della citata Legge regionale n. 17/2007, la Regione e Finpiemonte hanno sottoscritto la *"Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A."* (nel seguito Convenzione Quadro);
- la citata Convenzione Quadro prevede che Finpiemonte proceda all'affidamento di incarichi di collaborazioni esterne nell'osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza delle procedure;
- Finpiemonte adotta il *"REGOLAMENTO PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA E DI SERVIZI LEGALI ai sensi dell'art. 17 d. lgs. n. 50/2016"*, disciplinando ivi i criteri e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria e di servizi legali ai sensi dell'art. 17 d. lgs. n. 50/2016.

Tutto ciò premesso, Finpiemonte adotta il presente Regolamento, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità delle procedure e di efficace e appropriata selezione dei candidati, in esecuzione di quanto disposto dalla Convenzione Quadro e dei principi desumibili dalle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, le procedure ed i limiti per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, per le prestazioni di cui agli artt. 2222 e 2230 c.c.
2. Finpiemonte provvede al conseguimento degli scopi statutari, dei programmi e dei progetti alla stessa affidati con la propria organizzazione e il proprio personale. Fermo restando il predetto principio generale, e accertata l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi e dei progetti, Finpiemonte può avvalersi della cooperazione di soggetti esterni, conferendo incarichi di collaborazione autonoma a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 codice civile.
3. I predetti incarichi possono avere ad oggetto attività di studio, incarichi di ricerca, di consulenza e altre forme di collaborazione esterna riferite a prestazioni ad alto contenuto di professionalità, richieste ad esperti di provata competenza ed esperienza.
4. A fini dell'applicazione del presente regolamento, i predetti incarichi si configurano quali prestazioni di lavoro autonomo occasionale, cioè rapporti di lavoro autonomo che si concretano in una prestazione d'opera episodica o nel raggiungimento di un risultato, aventi il carattere della occasionalità e svolti dal collaboratore con lavoro

prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.

5. Tutti i contratti d'opera di cui sopra sono espletati senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di Finpiemonte e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche presso la sede della società.
6. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
 - a) i servizi di consulenza riconducibili a contratti pubblici di appalto di servizi da affidare ai sensi del D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti e del Regolamento attuativo interno di cui in premessa;
 - b) gli incarichi di collaborazione individuati o già conferiti da enti terzi soci a soggetti esterni, indicati nell'ambito di programmi complessi disciplinati convenzionalmente con i soci stessi ed il cui onere economico è ricompreso nell'ambito dei costi riconosciuti a Finpiemonte;
 - c) gli incarichi conferiti a dipendenti della Regione Piemonte o degli altri soci, ai fini della composizione di comitati di valutazione.

Articolo 2 - Presupposti e limiti

Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti:

- a) il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001, attesta l'esigenza di fare ricorso all'affidamento di un incarico di collaborazione a soggetti esterni, verificando preliminarmente l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne a Finpiemonte in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi e dei progetti. Tale impossibilità è da intendersi accertata sia nel caso di assenza delle professionalità richieste, sia nel caso di presenza delle professionalità richieste, ma di impossibilità del loro utilizzo nei tempi richiesti per la realizzazione degli obiettivi e dei progetti. Il Responsabile di Area competente verifica la compatibilità della spesa prevista in relazione alle previsioni di spesa della società;
- b) l'oggetto della prestazione deve riguardare quesiti, obiettivi e/o progetti specifici e determinati;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e detto requisito si intende soddisfatto se la durata complessiva dell'incarico non eccede il limite di 12 mesi, eventualmente prorogabili per il periodo strettamente connesso alla realizzazione e conclusione di uno specifico progetto. Sono vietati incarichi a tempo indeterminato;
- d) la prestazione deve essere altamente qualificata e detto requisito si intende soddisfatto per attività da affidare ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ovvero per attività per le quali è necessaria l'iscrizione in ordini, collegi, albi o altri simili;
- e) devono essere preventivamente determinati o determinabili la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso - ovvero i criteri di determinazione del compenso stesso - dell'incarico;

- f) il compenso connesso all'incarico deve essere proporzionato all'attività svolta e non liquidato in maniera forfetaria.

Articolo 3 – Incarichi di consulenza legale – Elenco dei legali

1. Al fine di garantire i principi di efficacia, pubblicità e trasparenza delle procedure, Finpiemonte affida gli incarichi di consulenza legale, ai sensi degli artt. 2222 e 2230 c.c. ed estranei all'applicazione del Codice degli appalti d. lgs. n. 50/2016, tramite l' *"Elenco di professionisti accreditati presso FINPIEMONTE S.p.A per il conferimento di mandati di rappresentanza in giudizio, di incarichi di servizi legali e di consulenza legale occasionale"*, già istituito e aperto alle iscrizioni.
2. La società attinge dall'Elenco ai fini dell'individuazione di un professionista cui conferire gli incarichi di consulenza legale estranei al Codice considerando:
 - a) le competenze tecniche e le pregresse esperienze professionali nella materia oggetto della consulenza, risultanti dal *curriculum vitae*;
 - b) la complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia;
 - c) il preventivo di spesa presentato in relazione al caso di specie.
3. La scelta dell'incaricato avviene previa consultazione di almeno tre professionisti, laddove presenti, tenuto conto del livello di complessità della richiesta, dell'esperienza professionale maturata nell'ambito di specializzazione di riferimento, nonché del criterio di rotazione, ove compatibile con le esigenze nel caso di specie. La Società procede alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa pervenuti.
4. Nei casi di particolare complessità e urgenza, la Società può procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, a un professionista iscritto nell'Elenco.
5. Nei casi di particolare complessità o novità del *thema decidendum*, la Società si riserva di procedere mediante affidamento diretto, rigorosamente motivato, anche a un professionista non iscritto nell'Elenco, al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi, anche in relazione all'assenza nell'Elenco di professionisti idonei a svolgere l'incarico.

Articolo 4 – Incarichi a componenti esterni di Comitati di valutazione ed esperti valutatori di progetti

1. Per il conferimento di incarichi a componenti esterni di comitati di valutazione ed esperti valutatori delle domande di accesso alle agevolazioni pubbliche, in ragione della particolare ed elevata professionalità richiesta per lo svolgimento dell'incarico e nel rispetto dei principi trasparenza e parità di trattamento, il Direttore, di concerto con i Responsabili di Area competenti, individua i soggetti affidatari sulla base della procedura condivisa con l'Autorità di Gestione POR- FESR, applicata in analogia anche ai Bandi gestiti con risorse regionali. Tale procedura prevede la selezione tramite Banche dati /Albi certificati, oppure tramite la pubblicazione di un Avviso pubblico e la procedura comparativa. È altresì possibile individuare i soggetti

affidatari sulla base delle eventuali indicazioni vincolanti contenute nei Bandi Pubblici o in altri atti amministrativi.

Art. 5 Altri incarichi esterni

1. In caso di affidamento di incarichi esterni non riconducibili agli artt. 3 e 4, ad esempio perizie tecniche, il Direttore Generale, nell'ambito dei propri poteri, ovvero in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, di concerto con i Responsabili di Area competenti, predispone un apposito avviso di selezione nel quale sono evidenziati gli elementi finalizzati ad individuare le professionalità richieste:

- a) definizione dell'oggetto dell'incarico;
- b) specifici requisiti formativi e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata e modalità dell'espletamento dell'incarico e corrispettivo per la prestazione.

L'avviso di selezione e l'esito della procedura sono resi pubblici nei modi indicati all'art. 7 che segue.

2. Il Direttore Generale, o il dirigente o funzionario preposto, procede alla valutazione dei curricula e delle relative offerte presentate.

3. Fermo restando il ricorso alla procedura comparativa, secondo quanto previsto nei commi precedenti, Finpiemonte può conferire gli altri incarichi esterni senza esperimento di procedure comparative quando ricorrono i seguenti presupposti:

- a) procedura comparativa andata deserta;
- b) quando, in casi di particolare urgenza, da motivare adeguatamente, le condizioni per la realizzazione delle attività siano tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative;
- c) per unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo ovvero per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni.

Articolo 6 - Conferimento degli incarichi e stipula dei contratti

1. Gli incarichi vengono conferiti dal Direttore Generale nel rispetto dei poteri allo stesso attribuiti, ovvero previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, previa disposizione di affidamento contenente, almeno: a) l'indicazione dell'interesse pubblico che la Società intende soddisfare; b) le caratteristiche dei servizi e/o delle forniture che si intendono acquisire; c) l'importo massimo stimato dell'affidamento; d) la relativa copertura contabile; e) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni; f) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

2. Gli incarichi devono essere sempre conferiti per iscritto, mediante stipulazione di un contratto avente i seguenti contenuti essenziali:
 - a) oggetto dell'incarico con descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento dello stesso;
 - b) tempi di realizzazione previsti ed eventuali clausole penali;
 - c) corrispettivo e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, disciplina dei rimborsi spese;
 - d) obblighi e responsabilità del soggetto incaricato in relazione alla realizzazione delle attività.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, è possibile richiedere al soggetto incaricato una integrazione entro un termine stabilito, non superiore a novanta giorni, fatta salva la liquidazione parziale del compenso originariamente pattuito ovvero la risoluzione del contratto per inadempienza.

Articolo 7 –Pubblicità

1. Finpiemonte pubblica sul proprio sito internet l'elenco degli incarichi conferiti ai sensi delle normative vigenti in materia di pubblicazione e trasparenza.

Articolo 8 - Conferimento di incarichi a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche

1. Nel caso di incarichi affidati a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche è necessario, oltre alle condizioni indicate dai precedenti articoli, acquisire preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.
2. Per detti incarichi devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i..